

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACRELLI, CAMANGI, DE VITA, LA MALFA, PACCIARDI, REALE**

*Presentata il 19 settembre 1958*

### Pensione alle donne casalinghe

ONOREVOLI COLLEGH. ! — Con la presente proposta di legge riproponiamo il tema dell'assistenza sociale della casalinga; tema che formò la base della proposta n. 1709 annunciata nella precedente legislatura, il 13 luglio 1955. Con questa proposta, mirante a una soluzione mutualistica, avevamo tenuto a differenziarci dai progetti di altri colleghi tendenti a risolvere il problema nelle forme della « sicurezza sociale » forme nelle quali la personalità dell'uomo scompare e il senso civico, manifestazione prima dei movimenti mutualistici, non ha modo di esprimersi.

Avevamo indugiato, nella nostra precedente proposta, nel dimostrare che la donna casalinga è una lavoratrice che ha titolo all'assistenza prevista dall'articolo 38 della Costituzione, che dice: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento o alla assistenza sociale ».

« I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Ricordavamo, nella relazione alla proposta di legge di cui sopra, le inchieste sulla fatica della donna di casa svoltesi in pochi paesi: Francia, Svizzera, Germania, Svezia, Finlandia, che hanno confermato senza possibilità di dubbio il carattere di « lavoratrici »

della donna casalinga, a cui fa riscontro l'enunciato dell'articolo 37 della Costituzione: « La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, ed a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ». Questa volta, tuttavia, non riteniamo di dover tornare su tale discorso, visto che i quattro progetti di legge in materia presentati nella precedente legislatura, avevano trovato la quasi unanimità della Camera.

Senonché un aspetto della nostra proposta non è stato compreso: la specie di soluzione mutualistica che noi proponiamo.

Essa non è la « sicurezza sociale », come abbiamo detto, ma non è nemmeno la mutualità dei coltivatori diretti attuata con la legge 22 novembre 1954, n. 1136, né quella degli artigiani di cui nella legge 29 dicembre 1956, n. 1533. Queste mutualità sono obbligatorie, come la sicurezza sociale, mentre noi proponiamo una mutualità volontaria, secondo il principio che, sull'esempio di altri Paesi, mosse gli uomini del Risorgimento a costituire le società di mutuo soccorso regolate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818. E oggi si può convenire come nel Codice della mutualità francese, che di mutuo soccorso non sia il caso di parlare; perché, dovendo erogare prestazioni consistenti e costose a fronte delle quali stanno contributi elevati, ciò che il socio riceve non è più un soccorso ma un diritto. Per noi, la mutua deve essere volontaria; deve, cioè, differenziarsi dalla « pro-

tezione sociale» dei lavoratori subordinati, mentre i coltivatori diretti, gli artigiani e *a fortiori* le donne di casa, sono lavoratori indipendenti. Ad essi la libertà di aderire o meno, il privilegio di rappresentare la parte di umanità che si muove autonomamente, che non chiede «protezione», che pone in essere la solidarietà degli uomini, degli istituti, delle classi.

Quali, secondo noi, i vantaggi della mutualità volontaria?:

1°) *la riduzione della spesa*. Nessuno può dire a quali limiti potrà giungere, dal punto di vista finanziario, l'espandersi della «sicurezza sociale», che già ora è prossima ad assorbire, in Italia, duemila miliardi annui, un settimo del reddito nazionale. Ma la tendenza a imitare i Paesi più progrediti se da un lato è generosa, dall'altro diviene insopportabile per la nostra finanza.

Quale limite assegnare alla previdenza dello Stato o dell'ente parastatale? Medici, farmacisti, assistiti, consci che l'assistenza poggia sulla finanza pubblica, finanza teoricamente inesauribile, sono portati ad abbondare in visite, analisi, esami funzionali, osservazioni, ricoveri ospedalieri, prescrizioni costose e non sempre salutari.

Secondo noi, un buon rimedio ad una situazione che si viene aggravando giorno per giorno, è la mutualistica volontaria. Essa ha un limitato numero di iscritti, e col chiedere all'iscritto il sacrificio di un contributo, lo rende cosciente del costo dell'assistenza. La gestione deve rimanere nei limiti della finanza disponibile, pena il fallimento, impedendo sconfinamenti e sperperi. I grandi esempi di Francia, Svizzera, Belgio, Germania Occidentale, Olanda, Paesi Scandinavi, nei quali, oltre la «sicurezza sociale», esistono potenti movimenti mutualistici, provano la verità di questo asserto;

2°) *la gestione democratica*: nella mutua è la massa sociale che guida il sodalizio: essa elegge gli amministratori, ne invigila la condotta, controlla le risultanze, decide contributi e prestazioni, si tiene in gara con le altre mutue ai fini del maggiore risultato con la minima spesa.

L'attività che prestano gli eletti nei Consigli di amministrazione delle mutue non dà luogo a remunerazione. Ciò produce il senso di disinteresse individuale che si riscontra negli elementi direttivi della mutualità, disinteresse che, congiunto allo spirito che domina all'interno della mutua, fa dell'uomo o della donna, il «mutualista» confortatore dei sofferenti;

3°) *azione di patronato*: è tradizione che la mutua susciti l'interesse e lo spirito di adesione degli enti o privati in grado di apportare aiuti, rappresentati da lasciti, donativi, liberalità, ecc. Alle mutue, inoltre, pervengono sempre domande di iscrizione a socio onorario o benemerito, iscrizioni di chi, apportando il proprio contributo, fa rinuncia alle prestazioni concesse dalla mutua ai soci onorari.

\* \* \*

Un esempio di gestione democratica e di realizzazione mutualistica femminile è dato dalla mutua «La Casalinga» di Roma, mutua volontaria per eccellenza. Fondata da 25 donne nei giorni stessi della presentazione della nostra proposta di legge n. 1709 cioè nel 1955, essa conta ormai migliaia di aderenti per la maggior parte residenti a Roma e per il resto sparsi nel Paese, non essendovi regione dove le socie non siano affluite in maggiore o minore misura. In questo primo periodo il contributo è stato di lire 3.600 annue: ciò che ha permesso di dar seguito al programma iniziale, che è il seguente:

a) un sussidio di lire 200 giornalieri in caso di malattia, infortunio e parto in casa per la durata di 90 giorni; un sussidio di L. 500 giornalieri in caso di ricovero ospedaliero o di parto in clinica, durata 21 giorni (se la degenza oltrepassa tale limite, il sussidio è concesso per altri 15 giorni nella misura della metà); un sussidio di lire 8.000 in caso di morte. Sono riservate per questo titolo sul bilancio della mutua lire 1.600 annue per ogni socia;

b) costituzione di un fondo di pensione a base di capitalizzazione al quale vanno le 2.000 lire di restante contributo.

L'esperienza di questa mutua è infinitamente interessante.

\* \* \*

Tuttavia nel corso di quest'anno si è constatato che l'esiguità del fondo destinato alla pensione non può essere tale da non dare al fondo la necessaria consistenza. Ed è per ciò che, con la nostra nuova proposta di legge, proponiamo una integrazione da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni, questi ultimi sollevati dal peso dell'assistenza alle donne iscritte nell'elenco dei poveri. Dal contributo dell'Ente pubblico si intendono escluse le donne facenti parte di famiglie di assicurati sociali — già fruienti dell'assistenza — e

quelle con pensione reversibile o reddito censuario superiore a lire 180.000 annue. Riepilogando, proponiamo:

1°) la donna versa al fondo comune lire 4.000 annue;

2°) lo Stato versa un contributo uguale, limitatamente alle donne sprovviste dei benefici di cui sopra;

3°) le provincie ed i comuni versano nelle stesse condizioni lire 2.000 annue;

4) delle somme raccolte nel conto individuale di ciascuna socia tre decimi sono riservati ai sussidi malattia: la parte restante viene accreditata al Fondo pensione « a capitalizzazione ». La nostra preferenza per questa forma piuttosto che per quella « a ripartizione » è il prodotto dell'esperienza avendo rilevato nei contatti avuti la grande preferenza delle donne in genere che rimane l'esigenza sentita e necessaria — e teniamo a sottolinearlo vivamente — per qualche cosa che sia loro propria.

\* \* \*

Quando al numero delle donne alle quali dovrebbe andare il contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni, nessun dubbio che esso sia molto inferiore alle previsioni

fatte in sede di discussione dei progetti di legge della precedente legislatura. Ciò per il *carattere volontario dell'iscrizione* sul quale insistiamo: (se la donna aderisce, essendo nella piena libertà di farlo e se è provvista della protezione e del censo di cui abbiamo detto, allora, e solo allora, il contributo è dovuto); in tal modo abbiamo raggiunto l'abbassamento del limite di protezione e di censo da 360 a 180.000 lire annue, con che l'intervento dell'Ente pubblico rimane dimezzato. Ma è da tener conto che nei tre anni dal tempo della nostra precedente proposta di legge, varie categorie hanno ottenuto l'assistenza sociale, come i coltivatori diretti, gli artigiani, i pescatori. Questo fatto ha ridotto a proporzioni assai limitate l'elenco su cui contare ove si estenda l'assistenza alle donne sprovviste come sopra, o a quelle che, pur essendo provviste, desiderano procurarsi una assistenza integrativa.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del contributo dello Stato, confermiamo, come nel nostro precedente progetto, che essa va ricercata in modeste imposizioni fiscali su scommesse di carattere sportivo, lotto, lotterie e simili, nonché sui tabacchi, ingressi a spettacoli ed altri consumi voluttuari.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le mutue volontarie delle donne casalinghe sono dei sodalizi costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

I fini delle mutue sono i seguenti:

1°) la concessione di sussidi in caso di malattia, infortunio, parto, ricovero ospedaliero, invalidità;

2°) la costituzione di pensioni di vecchiaia in regime di capitalizzazione.

Le modalità e i termini delle prestazioni sono fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 5.

### ART. 2.

L'iscrizione è libera a tutte le donne che attendono alla casa, di qualunque grado e condizione, e di età superiore ai 18 anni.

Per essere ammesse alle mutue le interessate presentano domanda al Consiglio di amministrazione della Mutua del territorio di loro residenza. Sull'accettazione delle domande, il Consiglio decide inappellabilmente.

È ammessa l'adesione di soci onorari che, versando il contributo di cui all'articolo 10, o uno superiore, fanno rinuncia alle prestazioni. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee e alle votazioni che vi avvengono.

### ART. 3.

Le mutue delle donne casalinghe hanno giurisdizione comunale.

### ART. 4.

La costituzione delle mutue e l'approvazione dei relativi statuti devono risultare da atto notarile. Lo Statuto deve determinare espressamente:

la sede;

i fini per i quali la mutua è costituita;

le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio delle mutue;

le condizioni di ammissione e di eliminazione delle socie, i doveri e i diritti delle medesime;

le discipline delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

l'obbligo di redigere il processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

organi esecutivi e di quelle del collegio dei Sindaci;

la costituzione degli organi esecutivi e del Collegio dei sindaci con l'indicazione delle attribuzioni;

la costituzione della rappresentanza della mutua, in giudizio e fuori;

le cautele relative allo scioglimento, alla proroga della mutua, alle modificazioni dello Statuto.

ART. 5.

Il regolamento di ogni mutua deve precisare:

i contributi che le socie sono tenute a versare alla cassa sociale, oltre quello di associazione di cui all'articolo 10;

l'ammontare dei sussidi da concedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della presente legge;

la modalità di gestione del fondo di pensione e del suo incremento ai fini della capitalizzazione.

Il regolamento deve espressamente indicare che sono escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari, o di altra forma coperta dall'assicurazione obbligatoria.

ART. 6.

È istituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale delle mutue delle donne casalinghe. Suoi compiti sono:

seguire l'opera delle mutue locali e coordinarne l'azione;

invigilare sulla gestione finanziaria delle mutue a mezzo di un organo di revisione costituito nel proprio seno;

dare parere sui quesiti ad essa sottoposti dagli organi governativi o dalle mutue locali;

curare la tenuta dello schedario generale delle iscritte;

provvedere alla distribuzione alle mutue locali del contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni ai sensi dell'articolo 11;

provvedere, previo opportuno accertamento, alla copertura di situazioni deficitarie che si presentino nella gestione delle mutue locali;

collaborare con gli organismi di previdenza generale e con gli enti e istituti affini, italiani e stranieri;

promuovere e sviluppare i contatti con organismi interni e internazionali aventi per fine l'assistenza in forma mutualistica;

curare la pubblicazione delle risultanze statistiche, monografie, studi, aventi per oggetto la conoscenza dell'idea e della pratica mutualistica.

ART. 7.

La Federazione nazionale delle mutue delle donne casalinghe si riunisce in assemblea ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno.

L'assemblea è composta di una rappresentante per ogni provincia eletta dall'assemblea di cui al successivo articolo 8.

L'assemblea nomina le componenti del Consiglio nazionale della Federazione, e precisamente:

- a) la presidente;
- b) due vice presidenti;
- c) sedici consigliere.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta dalla presidente, una vice presidente e tre consigliere.

Le funzioni e la posizione rispettive del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva sono determinate dal regolamento.

ART. 8.

La mutua locale delle donne casalinghe è formata di tutte le donne che ne hanno chiesto e ottenuto l'iscrizione.

Essa è retta da un Consiglio d'amministrazione nominato dall'assemblea ordinaria convocata nei primi tre mesi di ciascun anno.

Le nomine riguardano:

- a) la presidente;
- b) la vicepresidente. Per le mutue dei comuni superiori a 100.000 abitanti vengono nominate due vicepresidenti;
- c) dodici consigliere;
- d) tre sindaci effettivi e due supplenti;
- e) tre proboviri e due supplenti.

Ogni anno, a cura della mutua del capoluogo della provincia, è convocata un'assemblea destinata all'esame delle situazioni locali e per la nomina della rappresentante provinciale all'assemblea ordinaria della Federazione nazionale delle mutue, di cui all'articolo 7.

ART. 9.

Spetta alla mutua locale:  
erogare i sussidi nei casi di malattia, infortunio, parto, ricovero ospedaliero, invalidità;  
decidere sugli investimenti delle somme a disposizione;

fare i bilanci consuntivi e preventivi, sottoporli al Collegio dei sindaci e all'assemblea.

Gli investimenti delle somme a disposizione hanno luogo nei limiti del regolamento. Se riguardano operazioni estranee all'attività mutualistica, devono essere previamente approvati dalla Federazione nazionale.

## ART. 10.

La base finanziaria delle mutue si compone come segue:

- 1°) il contributo delle socie in lire quattromila annue;
- 2°) gli interessi attivi sulle somme depositate o mutuate;
- 3°) i redditi da donativi, lasciti, elargizioni;
- 4°) le risultanze attive di pubblicazioni, sottoscrizioni, feste, ecc. .

## ART. 11.

Alle socie non appartenenti a famiglie di assicurati sociali o provviste di pensione reversibile superiore a lire 180.000 annue, o dotate di reddito di uguale entità, sono concessi i seguenti contributi:

lire 4.000 annue da parte dello Stato;  
lire 2.000 a carico delle provincie e dei comuni. Il Ministero dell'interno è competente a decidere sulla parte spettante a ogni provincia e comune per la formazione del relativo fondo.

I contributi sono versati a mensilità posticipate alla Federazione nazionale, che provvede alla distribuzione in relazione agli elenchi delle mutue locali.

## ART. 12.

Il fondo per i sussidi di malattia, infortunio, parto, ricovero ospedaliero, invalidità, viene formato da parte delle mutue conferendo allo stesso lire 3.000 per ogni socia.

La parte restante dei versamenti della massa sociale costituisce il fondo di pensione a base di capitalizzazione. Nei casi in cui lo Stato, le provincie ed i comuni concedono il contributo di cui all'articolo 11, questo viene accreditato sul conto individuale delle aventi diritto.

Le mutue locali sono responsabili dell'inclusione delle socie negli elenchi degli aventi titolo al contributo dello Stato, delle provincie e dei comuni, ai sensi del precedente articolo 11.

ART. 13.

Il sussidio per i casi di malattia, infortunio, invalidità, è di lire 300 giornaliero per un periodo massimo di 90 giorni.

Nei casi di parto o di ricovero ospedaliero il sussidio è di lire 600 giornaliero con un massimo di 21 giorni.

Con l'approvazione della Federazione nazionale le mutue locali possono deliberare in assemblea l'erogazione di altre prestazioni, quali il sussidio in caso di morte, per gli eventi particolarmente pietosi, la fondazione di case di riposo, ecc.

Speciali contributi possono essere deliberati a carico delle socie, al fine della copertura dei relativi esborsi.

ART. 14.

Le funzioni esplicate in seno alle mutue per mandato dell'assemblea non danno luogo a remunerazione. Tuttavia, ove la complessità dei compiti tolga alla persona eletta la possibilità di attendere alla propria occupazione, il Consiglio di amministrazione delibera sull'equo riconoscimento dell'opera prestata.

ART. 15.

Per la copertura finanziaria del contributo dello Stato saranno attuate le imposizioni fiscali corrispondenti all'impegno sulle scommesse di carattere sportivo, le vincite al lotto, lotterie, ecc.

ART. 16.

La mutua presenterà semestralmente al Ministero competente l'elenco delle iscritte aventi diritto al contributo da parte dello Stato, per la dovuta assegnazione.